


La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: icop@pec.it.

Ancona, addì 30.03.2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

IL CONCESSIONARIO
I.Co.p. S.r.l.
Davide Farinelli



L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 05/09/2022 al n° 1319 serie 1 con l'esenzione di euro 329,90

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 00-21 del registro
Concessioni - Anno 2022.

N. 1973 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista l'istanza assunta al prot. n. ARR-723 del 24/01/2022, e successive integrazioni, presentata dal Sig. Davide Farinelli in qualità di legale rappresentante e Presidente del C.d.A. della società I.Co.p. S.r.l., C.F./P.IVA 01169160429, con sede legale in Ancona (AN), Lungomare Vanvitelli n. 68, recante la domanda di rilascio di una concessione demaniale marittima di mq. 19,74 situata presso la Nuova Darsena del Porto di Ancona, nei pressi del manufatto "cabina elettrica", allo scopo di installare un apprestamento amovibile da adibire a struttura di controllo documentale delle unità di trasporto tipo container e relativo collegamento elettrico al limitrofo manufatto;
Vista la pubblicazione della domanda in data 17/03/2022 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini previsti non sono pervenute domande concorrenti;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Ancona, prot. n. 9495 del 31/03/2022, acquisito al prot. n. ARR-3945 del 31/03/2022;
Visto il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 dall'Agenzia delle Dogane di Ancona con prot. n. 17163/RU del 11/04/2022, assunto al prot. n. ARR-4642 del 13/04/2022;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-5197 in data 27/04/2022;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-5142 in data 26/04/2022;
Vista la delibera n. 16 in data 27/05/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.698,75, in data 18/08/2022, richiesto con atto di accertamento n. 00-51/22 in data 03/06/2022;
Vista la polizza fidejussoria n. 2356502, emessa in data 12/07/2022 dalla società COFACE S.A. dell'importo di € 6.000,00 quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 410858489 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. - Agenzia di Ancona - quale copertura rct-rco con massimale unico di € 5.000.000,00;
Vista la polizza assicurativa n. 032.047.0000908992 emessa in data 23/06/2022 dalla società Vittoria Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona - per l'importo garantito di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista l'iscrizione alla White List rilasciata dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ancona con prot. Interno del 10/05/2021 n. 0050503, assunto al prot. n. ARR-6512-14_05_2021, e relativo rinnovo con scadenza iscrizione in data 22/06/2023 per come consultato sul sito istituzionale della Prefettura di Ancona;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

alla società I.Co.p. S.r.l. **codice fiscale 01169160429**
di occupare un'area demaniale marittima di mq. 19,74 situata presso la Nuova Darsena del Porto di Ancona, nei pressi del manufatto "cabina elettrica", allo scopo di installare un apprestamento amovibile da adibire a struttura controllo documentale delle unità di trasporto tipo container, per mq. 14,74, e relativo collegamento elettrico al limitrofo manufatto per mq. 5,00
e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza:

Canone dovuto anno 2022 = € 2.698,75 (misura minima del canone applicabile per come comunicato dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con Circolare n. 3 del 29/12/2021, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/09/2022 al 30/08/2026.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta.
- 2) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 3) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto il prescritto titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 4) I summenzionati lavori non dovranno arrecare disagi e/o interferenze verso le limitrofe attività portuali e verso la circostante circolazione viaria e ferroviaria.
- 5) Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario.
- 6) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.

- 7) Dovrà essere garantita da parte dei mezzi in transito per il controllo documentale, una distanza di almeno ml. 1,00 dal limite esterno della vicina carreggiata stradale di pubblica circolazione viaria, nonché alla distanza di almeno ml. 2,00 dal limitrofo binario ferroviario.
- 8) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza fisica e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di polizia marittima e sicurezza doganale.
- 9) I manufatti e le installazioni oggetto della presente licenza dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 10) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 11) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 12) Il presente titolo ed il relativo godimento rimangono subordinati alle medesime condizioni di cui al punto 10) al sopravvenire di eventuali interventi che dovessero essere programmati sulla intermodalità e sul riconnesso sviluppo e per assicurare la fruibilità dei binari in prossimità all'area assentita.
- 13) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 14) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà annualmente comunicato dal Ministero vigilante all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 17) È fatto salvo ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 19) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

I.Co.p. S.r.l.

Davide Farinelli





PORTO DI ANCONA - SCALA 1:2000
LEGENDA

BINARI FERROVIARI
CINTA DOGANALE
DELIMITAZIONI SECURITY

AREA RICHIESTA DA I.CO.P.
ALTRE AREE IN CONCESSIONE

Localizzazione area di mq. 19.74 richiesta da
I.CO.P. S.r.l. allo scopo di mantenere un
apprestamento amovibile da adibire a
struttura controllo documentale delle unità di
trasporto tipo container

24

AREA COMUNE DEP. 3
MERCI VARIE

VARCO
DOGANALE

CORSIA TRASPORTI ECCEZ.

MERCI SEQUESTRATE

VIA EINAUDI

Ordine degli Ingegneri della provincia di
ANCONA
Ingeg. Nikita COZZOLINO
Ingegnere Civile e Ambientale
CL/4/LM - Architettura e Ingegneria edile

PORTO DI ANCONA - SCALA 1:500
LEGENDA




BINARI FERROVIARI
CINTA DOGANALE
DELIMITAZIONI SECURITY

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
Ing. Nikita Cozzolino
Ingegneria Civile e Ambientale
CLa/LM - Architettura e Ingegneria edile

DA

Localizzazione area di mq. 19,74 richiesta da I.CO.P.
S.r.l. allo scopo di mantenere un apprestamento
amovibile da adibire a struttura controllo documentale
delle unità di trasporto tipo container



Area richiesta per
ingombro a terra
della linea elettrica
- mq 5,00

da
ml